



Il giudice dell'esecuzione, dott.ssa Francesca Vortali,

rilevato che nei confronti di ANTONUCCI Augusto, nato il 14/04/1938 a Udine, è stata emessa sentenza di condanna del tribunale di Pordenone n. 893/2018 del 22/10/2018 (confermata dalla sentenza n. 591/2022 del 5/05/2022 della corte d'appello di Trieste ed irrevocabile il 17/10/2022);

rilevato altresì che con la predetta sentenza si è disposta la confisca ex art. 12bis d. lgs. 74/2000 delle somme di denaro nella disponibilità della società ACHEO s.r.l. sino all'importo di euro 354.138,00, nonché, in caso di insufficienza, la confisca per equivalente di ogni somma o bene mobile o immobile nella disponibilità dell'imputato, fino alla concorrenza del medesimo importo di euro 354.138,00, corrispondente al profitto del reato accertato;

considerato che, nel corso delle indagini, in forza del decreto di sequestro preventivo dd. 19/10/2017, veniva trascritto in data 6/11/2017 (presso l'Agenzia delle entrate – direzione provinciale di Pordenone – ufficio provinciale del territorio), il relativo vincolo ai nn. 14477 r.g. e 9854 r.p., sull'immobile censito al catasto fabbricati del comune di Chions, al fg. 17, m.n. 18 sub 4, cat. A/8, classe U, consistenza vani 15,5;

considerato che, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza n. 893/2018 del tribunale di Pordenone, è stata trascritta la confisca dell'immobile suddetto, con nota del 4/07/2023 ai nn. 9437 reg. gen./7353 reg. part.;

rilevato che sul bene confiscato risulta iscritta ipoteca di primo grado il 29/10/1965 ai nn. 13638 reg. gen./2262 reg. part. da parte di Banca di Cividale s.p.a. in forza di mutuo fondiario stipulato il 21/10/2015, con il quale veniva concesso a ANTONUCCI Augusto la somma di euro 650.000,00;

considerato che Banca Popolare di Cividale ha promosso procedura esecutiva immobiliare n. 60/2022, cui è stata riunita la procedura n. 83/2022, avente ad oggetto i beni concessi in garanzia, fra i quali l'immobile oggetto di confisca;

**Sezione Esecuzioni Immobiliari di Pordenone**

Il Giudice dell'esecuzione,

lette le note depositate dal professionista delegato e le note depositate dall'avv. Campeis Giovanni Battista;

rilevato che, nella fattispecie, il giudice dell'esecuzione penale, con il provvedimento del 10/7/2025 ha implicitamente aderito all'orientamento secondo il quale, ai sensi dell'art 104 bis disp. att. c.p.p. anche i sequestri e le confische "ordinarie" sono disciplinati, in via indiretta, dal Codice antimafia, con la conseguenza che «in tema di confisca ex art. 12-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la tutela dei terzi di buona fede, titolari di diritti acquisiti anteriormente al sequestro, è assicurata non attraverso l'inopponibilità nei loro confronti del provvedimento ablativo, ma riconoscendo agli stessi la possibilità di far valere le proprie ragioni in sede di esecuzione penale, nel contraddittorio con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo IV, Libro I, d.lgs. n. 159 del 2011, ed in particolare degli artt. 52 e 55» (Cass. (pen.) Sez. 3, n. 39201 del 15/12/2020, dep. 2021, Intesa, Rv. 282275-01); in coerenza con tale impostazione ha ordinato darsi corso all'esecuzione della confisca nonché delegato il medesimo professionista delegato della presente procedura di provvedere alla vendita del compendio oggetto di confisca;

rilevato, altresì, che il giudice dell'esecuzione penale, al dichiarato fine di realizzare una più proficua vendita, ha disposto che le operazioni di vendita avvengano in seno alla presente procedura (ove è pignorato ulteriore immobile non oggetto di confisca - il garage - costituente parte integrante dell'abitazione) ed in aderenza all'ordinanza di vendita (e sue successive modificazioni) adottate nella presente procedura;

ritenuto, pertanto, che non sussista alcun impedimento per dar corso con sollecitudine alle operazioni di vendita ed ai successivi adempimenti;

rilevato che l'ordinanza interlocutoria della Corte di cassazione, Sez. III civile, n. 27111/2025 ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell'art. 104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, disp. att. c.p.p., nella parte in cui estende alle procedure esecutive individuali l'applicazione del Codice Antimafia (d.lgs. n. 159/2011) anche in caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca "ordinaria"

(per equivalente), in luogo del criterio civilistico dell'ordo temporalis delle formalità pubblicitarie; questione che - in ogni caso - non incide sulla vendibilità dei beni pignorati, quanto piuttosto sulla fase distributiva del ricavato (ossia sull'applicabilità del limite di cui all'art 53 del Codice Antimafia per la soddisfazione dei crediti per titolo anteriore al sequestro);

ASTE  
GIUDIZIARIE® **P.Q.M.**

Dispone che il professionista delegato provveda ad indire, nonché a celebrare, il primo **esperimento di vendita per il lotto DUE entro 6 mesi dalla comunicazione del presente provvedimento (ed in ogni caso entro il 25/9/2026);**

fissa per la verifica dell'avanzamento delle attività delegate l'udienza del 2/10/2026 ore 11:00.

Si comunichi.

Pordenone, 31/03/2026

Il Giudice  
dott. Elisa Tesco